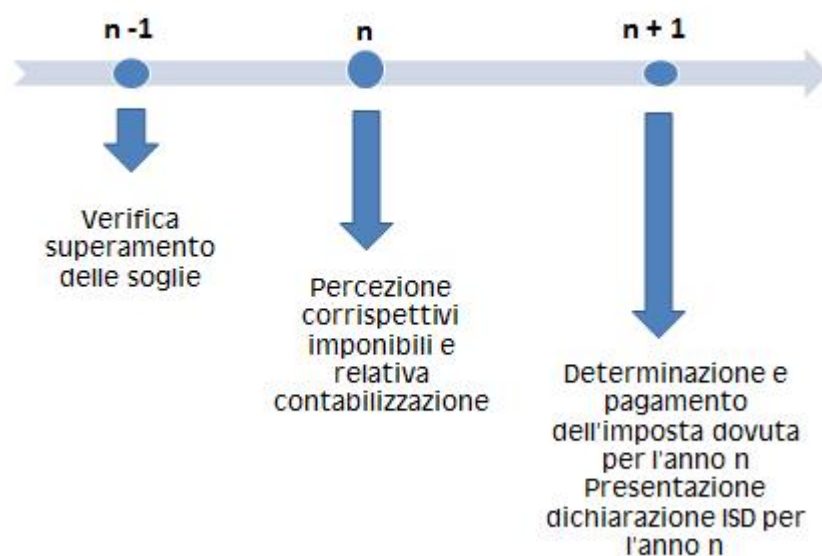


Digital tax. I chiarimenti su ambito applicativo, modalità di calcolo, criteri di geolocalizzazione e nuovi termini di dichiarazione e versamento

Con [circolare n. 3 del 23 marzo 2021](#) l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD), anche alla luce delle modalità applicative specificate nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021](#), approvato in attuazione dei commi da 35 a 50 del articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dall'articolo 1, comma 678, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

La circolare tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla [consultazione pubblica sulla prima bozza del Provvedimento, aperta il 16 dicembre 2020 e conclusa in data 31 dicembre 2020](#).

Nel documento di prassi esaminato l'**ambito di applicazione soggettivo**, specificando le **modalità di verifica del superamento delle soglie**, la **nozione di gruppo** e taluni **aspetti definitori** contenuti nel citato [Provvedimento](#).



È, quindi, approfondito l'**ambito di applicazione oggettivo**, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti all'imposta e i **servizi esclusi**. Vengono, altresì, chiarite le **modalità di calcolo della base imponibile** anche al fine di evitare duplicazioni impositive, illustrando i metodi di **geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili**. Inoltre, viene trattato il tema del rapporto tra l'imposta sui servizi digitali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia nonché il relativo trattamento a fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Infine, sono illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell'imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell'identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso.

Dichiarazione e versamento dell'imposta: le proroghe del Decreto "Sostegni"

Nella [circolare](#), evidenziato che il [decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, cd. Decreto "Sostegni"](#) ha modificato i termini relativi al versamento annuale dell'imposta e alla presentazione della dichiarazione indicati nell'articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2019. A seguito delle predette modifiche, i termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, **sono stati fissati al 16 maggio per il versamento dell'imposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione.** Il differimento di cui sopra **si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma,** erano stati prorogati al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione.

Pertanto, il riferimento operato al punto 6.1 del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021](#), (con cui sono stati approvati il modello ISD per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e le relative istruzioni), relativamente al termine per la presentazione della **dichiarazione annuale** va inteso non più al 31 marzo **ma al 30 giugno dell'anno solare successivo** a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, mediante la compilazione di un nuovo modello completo di tutte le sue parti (cosiddetta **dichiarazione correttiva nei termini**). Qualora non sia più possibile presentare la dichiarazione correttiva nei termini, è possibile presentare una **dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria**. A tal fine, si considera valida anche la dichiarazione presentata **entro 90 giorni dal termine di scadenza**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La dichiarazione integrativa, trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, **può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria**, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In virtù delle modifiche introdotte dal citato [D.L. n. 41 del 22 marzo 2021](#), anche il termine individuato al punto 5.1 del [Provvedimento del 25 gennaio 2021](#), relativo al **versamento annuale dell'imposta** va inteso come riferito non più al 16 febbraio ma al **16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili**.

Il versamento avviene secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. Qualora il soggetto passivo non

residente non disponga di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e non possa eseguire il pagamento con le modalità ordinarie, il punto 5.5. del Provvedimento ammette che il versamento sia eseguito mediante bonifico in **“EURO”** a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

A questo riguardo, si segnala che con [risoluzione del 1° marzo 2021, n. 14/E](#) sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento della ISD. In particolare si tratta dei seguenti codici:

- **“2700”** denominato **“IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.”**;
- **“2701”** denominato **“IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – INTERESSI”**;
- **“2702”** denominato **“IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – SANZIONI”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione **“Erario”**, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**, **specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”**.

Nel caso in cui il pagamento dell’imposta **sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo**, di cui al punto 7.4 del citato provvedimento del 15 gennaio 2021, **ovvero dalla società designata dal soggetto passivo**, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione **“CONTRIBUENTE”** del modello F24 dovranno essere indicati:

- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 23 marzo 2021](#), con oggetto: ISD (Imposta sui servizi digitali) – Chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento della *Digital tax* – Art. 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021](#) – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021](#)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° marzo 2021](#), con oggetto: ISD (Imposta sui servizi digitali) – RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021](#), recante: «Approvazione del modello DST (*Digital Services Tax*) per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la

trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021,](#) recante: *«Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.»*, pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo.](#) (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall'applicazione dell'imposta)